



# Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## DETERMINAZIONE N° 121 DEL 11/06/2021 PROPOSTA N°646 DEL 10/06/2021 - REGISTRO GENERALE N° 537

**OGGETTO:** *RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 1 D. LGS. N. 152/06, IN MERITO ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESENTATA DALLA DITTA SARDAREC S.R.L. SITA NEL COMUNE DI NURAMINIS*

### IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE

#### SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AUA

**Visto:**

- la direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 14.03.2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), entrato in vigore l'11 aprile 2014;
- la legge n. 116 del 11 agosto 2014 che apporta delle modifiche al D. Lgs. n. 152/06
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 che disciplina le società che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi;
- l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 che disciplina le società che intendono richiedere autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/32 del 04.04.2012 recante Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria;
- La DGR n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- Il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06;

**Vista:**

- la nota, acquisita al ns prot. n. 29.998 del 17.12.2020, con la quale la società Sardarec S.r.l. ha presentato istanza di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, relativa all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi;
- con nota, acquisita al ns prot. n. 839 del 13.01.2021, ha provveduto ad integrare la documentazione con gli oneri istruttori;
- vista la nota n. 1133 del 15.02.2021 con la quale questa Amministrazione ha avviato il procedimento, ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. n. 241/90, e ha comunicato che il responsabile del procedimento è il dott. Carlo Garau, sostituito successivamente dal p. ch. Mirko Mannai;
- la nota prot. n. 4890 del 24.02.2021, con la quale questa Amministrazione ha convocato una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis c.1 della L.241/90, invitando gli enti coinvolti a prendere visione della documentazione tecnica ed a esprimere un proprio parere vincolante in merito alla conferenza di servizi convocata per il giorno 25.03.2021;
- con nota prot. n. 6627 del 11.03.2021 questa Amministrazione ha provveduto ad integrare l'elenco degli enti coinvolti invitando l'Unione dei Comuni del Basso Campidano – Servizio tutela del paesaggio;
- la nota prot. n. 213 del 12.03.2021, acquisita al ns prot. n. 8867 del 07.04.2021, con la quale l'Unione dei Comuni del Basso Campidano – Servizio tutela del paesaggio ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica n. 1/21 del 06.04.2021, con parere positivo, in merito all'istanza proposta riguardante l'installazione del sistema di aspirazione e convogliamento delle polveri relativo alle emissioni in atmosfera;
- vista la nota prot. n. 7611 del 25.03.2021, acquisita al ns prot. n. 8065 del 26.03.2021, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha rilasciato parere positivo con prescrizioni in merito;
- vista la nota n. 11272/2021 del 26.03.2021, acquisita al ns 8049 del 26.03.2021, con la quale l'ARPAS dipartimento Sulcis ha rilasciato parere positivo con prescrizioni;

**Considerato che:**

- la società Sardarec S.r.l. tuttora svolge attività di gestione rifiuti con iscrizione n. 50 al Registro Provinciale delle società che svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata ai sensi degli artt. 214/216 del D.Lgs. n. 152/06;
- con la precedente autorizzazione la società Sardarec s.r.l. è in possesso per il medesimo impianto dei seguenti titoli abilitativi:
  - DGR n. 25/21 del 22.05.2018 con la quale è stato rilasciato parere positivo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non sottoponendo ad ulteriore procedura di VIA, alla società Sardarec S.r.l. in merito alla quantità di rifiuti da sottoporre a trattamento quantificata in 308 tonn/g;
  - DGR n. 8/68 del 19.02.2019 con la quale è stata rettificata parzialmente la DGR n. 25/21 del 22.05.2018 esplicitando che non è necessaria per il presente intervento l'autorizzazione paesaggistica; inoltre precisa che preso atto che la pulizia delle superfici interessate dalle operazioni di trattamento rifiuti avviene a secco e/o con l'utilizzo di spazzatrice, non è necessario prevedere un impianto di trattamento dedicato;

- Certificato prevenzione incendi fascicolo n. 28.859;
- Certificazione ISO 14001 avente scadenza 19.12.2021;
- Autorizzazione allo scarico inerente i reflui prodotti dai bagni;
- non sono pervenuti ulteriori pareri dagli altri enti invitati;

**Vista**

- la relazione istruttoria del competente Servizio Ambiente dell'Ente;

**Considerato che:**

- per il provvedimento in oggetto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, in quanto l'atto non riveste rilevanza contabile;
- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9 lett. e) della Legge 190/2012;
- la società Sardarec S.r.l. ha dichiarato che:
  - ✓ la società ha Partita IVA n. 03728890926;
  - ✓ il legale rappresentante è il sig. Andrea Chinaglia;
  - ✓ ha sede legale in z. ind. Pesada Don Pepi snc - 09024 - in comune di Nuraminis (SU);
  - ✓ PEC: [sardarec@pec.it](mailto:sardarec@pec.it);
  - ✓ il Responsabile tecnico dell'attività è il sig. Andrea Chinaglia;

**Richiamato:**

- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 30.12.2019, come prorogato e integrato dal Decreto n. 15/2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale Sud Sardegna, l'incarico di dirigente dell'Area dei "Servizio Ambiente" dell'Ente;
- la determinazione n. 31 del 26.02.2021 con la quale il Dirigente ha organizzato gli uffici del Settore Ambiente della Provincia ed individuato i Responsabili del Procedimento per le diverse tematiche individuando per tale procedimento il *Per. Ch. Mirko Mannai*;

*Tutto ciò premesso*

**DETERMINA**

- a. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06, la società Sardarec S.r.l. in merito all'impianto sito in zona ind. Pesada Don Pepi in comune di Nuraminis, all'esercizio di un impianto di recupero R5 per rifiuti non pericolosi di natura inerte, così composto:
  - A. un impianto di triturazione fisso marca Vecoplan GmbH & Co., tipo/modello: tritarifiuti VAZ 145/135 KF ;



B. un impianto di triturazione mobile marca dalla società KOMPTECH Umwelttechnik GmbH.,  
 tipo/modello: TERMINATOR 3400 MD, No 163002

3. Che l'impianto potrà gestire i seguenti rifiuti:

Descrizione merceologica	EER	Descrizione	Operazione di recupero	Stoccaggio istantaneo	Quantità (t/a)
Rifiuti di carta e cartone	03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13/R12	205	1.500
	03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13/R12		1.500
	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13/R12/R3		28.000
	15 01 05	Imballaggi compositi	R13/R12/R3		300
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13/R12/R3		3.000
	19 12 01	Carta e cartone	R13/R12		2.000
	20 01 01	Carta e cartone	R13/R12/R3		31.000
Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica	02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13/R12/R3	17	1.800
	07 02 13	Rifiuti plastici			250
	12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici			250
	15 01 02	Imballaggi in carta e cartone	R13/R12		3.000
	15 01 06	Imballaggi di materiali misti			500
	16 01 19	Plastica	R13/R12/R3		250
	17 02 03	Plastica			250
	19 12 04	Plastica e gomma			250
	20 01 39	Plastica			950
Rifiuti di vetro	10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R13/R12	10	250
	15 01 06	Imballaggi di materiali misti			300
	15 01 07	Imballaggi in vetro			950
	16 01 20	Vetro			250
	17 02 02	Vetro			250
	19 12 05	Vetro			250



Determinazione Area Ambiente n° 121 del 11/06/2021

Descrizione merceologica	EER	Descrizione	Operazione di recupero	Stoccaggio istantaneo	Quantità (t/a)
	20 01 02	Vetro			1.450
Rifiuti di legno e sugheri, imballaggi in legno, sfridi e segatura	03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13/R12	10	300
	03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			200
	15 01 03	Imballaggi in legno			1.850
	15 01 06	Imballaggi di materiali misti			300
	17 02 01	Legno			500
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			250
	20 03 07	Rifiuti ingombranti			1.000
	20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			1.000
Rifiuti di ferro, acciaio, ghisa. Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13/R12	7	350
	12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			350
	12 01 13	Rifiuti di saldatura			350
	15 01 04	Imballaggi metallici			2.000
	15 01 06	Imballaggi di materiali misti			300
	16 01 17	metalli ferrosi			350
	16 01 18	metalli non ferrosi			300
	17 04 01	Rame, bronzo, ottone			450
	17 04 02	Alluminio			400
	17 04 05	Ferro e acciaio			1.000
	17 04 07	Metalli misti			400
	19 12 02	Metalli ferrosi			450
	19 12 03	Metalli non ferrosi			400
	20 01 40	Metalli			1.000

Descrizione merceologica	EER	Descrizione	Operazione di recupero	Stoccaggio istantaneo	Quantità (t/a)
Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	10	500
Totale rifiuti che la società potrà gestire in un anno				t/anno	92.500

- a. La società Sardarec S.r.l. in merito al proprio impianto sito in comune di Nuraminis potrà trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 92.500 tonn
  - b. In merito ai rifiuti di carta e cartone sopradescritti, e nelle more dell'aggiornamento della presente autorizzazione al DM 188/2020, i rifiuti identificati con EER 150101, 150105, 150106 e 200101 potranno essere sottoposti ad operazioni di recupero R3 nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 comma 2 del DM 22.09.2020 n. 188;
  - c. Le attività di recupero svolte in impianto sono finalizzate a ottenere:
    - EoW di carta/cartone e plastica, conformi, rispettivamente, alle specifiche UNI EN-643 e alle norme Uniplast-Uni 10667-1;
    - frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero presso impianti terzi;
    - scarti di lavorazione destinati a trattamento presso impianti terzi;
  - d. Le aree di messa in riserva e stoccaggio dovranno essere univocamente individuate mediante idonea cartellonistica recante l'indicazione del codice EER, tale cartellonistica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza;
  - e. dovranno essere univocamente individuate e distinte le eventuali aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti non idonei e destinati off site rispetto a quelle destinate alle operazioni autorizzate;
4. Che la società è autorizzata, ai sensi della DGR n. 25/21 del 22.05.018, al trattamento giornaliero di circa 308 tonn di rifiuti presso il proprio impianto nel rispetto delle seguenti prescrizioni di seguito riportate:
- a. all'interno dell'impianto dovranno essere trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi indicati nel progetto, che dovranno essere riportati nell'autorizzazione;
  - b. le operazioni di recupero previste (R13/R12/R3) dovranno svolgersi nelle aree indicate nella planimetria di progetto;
  - c. i rifiuti prodotti in fase di esercizio dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente;
  - d. con riferimento alle emissioni in atmosfera:

- a. per limitare la formazione di polveri si dovrà mantenere un adeguato grado di umidità nelle aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali oltre che in corrispondenza dei cumuli;
- b. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità pubblica;
- e. Per quanto riguarda l'impatto acustico:
1. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Nuraminis, all'ARPAS e alla Provincia di Cagliari;
  2. qualora, dai controlli strumentali di cui al punto precedente, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione e di contenimento passivo;
- f. Dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;
- g. Dovrà essere realizzata lungo il confine del lotto una barriera arboreo - arbustiva di specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale;
- h. Al momento della chiusura dell'impianto si dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.
5. Che l'autorizzazione di cui all'art. 2 ha validità **10 (dieci) anni** dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile in seguito a presentazione di apposita richiesta almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza;
6. Che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- A. Le emissioni di polveri vengono generate dalle attività di riduzione volumetrica (triturazione e pressatura) ad opera di una pressa continua prodotta dalla società CMA e di due triturator: "tipo 1" (*impianto fisso*) - prodotto dalla società Vecoplan GmbH & Co., modello tritarifuti VAZ 145/135 KF;"tipo 2" (*impianto mobile*) - prodotto dalla società KOMPTECH Umwelttechnik GmbH., modello: TERMINATOR 3400 MD, No 163002 (*per i rifiuti più voluminosi*);
  - B. Il quadro delle emissioni in atmosfera risulta essere così composto:

n. emiss.	Provenienza	Port. [Nmc/h]	Durata [h]	T [°C]	Tipo di inquinante	Tipo imp. di abbat-timento	Alt. Emiss. Suolo [m]	Sez. emiss. [mq]	Valori limite [mg/Nmc]
E1	Trituratore carta e plastica	11.200	24	Amb.	Polveri totali	Filtro a maniche	11,20	0,785	< 10
	Impianto di pressatura								



- C. il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia Sud Sardegna, all'ARPAS ed al Comune di Nuramins la data di inizio e fine installazione degli impianti di cui al punto di emissione E1;
- D. il periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti di cui al punto di emissione E1 è pari ad 30 minuti;
- E. La data di messa in esercizio deve essere comunicata alla Provincia Sud Sardegna, al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, al Comune di Nuraminis con un anticipo di almeno quindici giorni;
- F. Il gestore dovrà effettuare il controllo analitico delle emissioni convogliate determinando annualmente, contestualmente alla Temperatura e Umidità, Portata e Velocità, i parametri delle Polveri totali, indicati nella tabella relativa al quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera di cui sopra. Si dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNI- ISO, previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto. Le analisi vanno tempestivamente trasmesse alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPAS e al Comune di Nuraminis, e dovranno essere corredate da una relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato che descriva in dettaglio le modalità di prelievo ed analisi e le condizioni di marcia dell'impianto al momento del prelievo, contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti;
- G. Il Gestore dello stabilimento dovrà segnalare all'Organo di vigilanza, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi;
- H. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto delle prescrizioni entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto;
- I. Il punto di emissione deve essere chiaramente identificato mediante apposizione di idonee segnalazioni (es. E1). Il punto di emissione dovrà essere dotato di apposito bocchello di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo dovrà essere reso accessibile agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza.
- J. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;

- K. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- L. Il gestore dovrà adottare un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere effettuate secondo le modalità e le specifiche tecniche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
7. Che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. l'attività sopradescritta verrà eseguita all'interno di una porzione di capannone di 6630 mq;
  - b. le aree descritte dovranno necessariamente rispettare quanto descritto nella planimetria presentata e allegata al presente provvedimento;
  - c. l'area di messa in riserva dovrà essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R. e la tipologia di rifiuto;
  - d. i rifiuti prodotti e ottenuti dalla cernita e selezione manuale verranno posizionati nell'area di deposito temporaneo che la società dovrà allestire in area idonea, classificandoli al meglio in base alla loro provenienza e natura;
  - e. dovranno essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti e l'uso obbligatorio dei D.P.I. adeguati;
  - f. l'impianto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
    - un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione dei mezzi e delle macchine operatrice anche in caso di incidente;
    - idonea recinzione lungo tutto il perimetro;
    - la platea cementata interna ed esterna;
    - lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo adeguato;
  - g. all'interno dell'impianto dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
    - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
    - alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
    - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
  - h. La Società autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;
  - i. I servizi ausiliari dell'impianto dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;

- j. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggregati o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti;
  - k. Presso l'impianto della Società autorizzata dovrà essere tenuto, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, un nuovo registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati secondo la legge, sul quale andranno annotati le tipologie e le quantità dei rifiuti;
  - l. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
  - m. dovranno essere univocamente individuate e distinte le eventuali aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti non idonei e destinati off site a discarica autorizzata rispetto a quelle destinate alle operazioni di recupero;
  - n. dovrà essere tenuta in perfetta efficienza la cartellonistica recante le diverse tipologie di rifiuti nelle aree dedicate;
  - o. Che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società Sardarec S.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica ambientale di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente;
  - p. Che la società Sardarec S.r.l. è tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della presente provvedimento, a prestare idonea garanzia finanziaria per la fase di gestione per un importo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).  
Tali garanzia dovranno essere prestate nei modi e nei tempi fissati dalla D.G.R. n. 39/23 del 15 luglio 2008. In ogni caso l'efficacia della presente autorizzazione è da considerarsi sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
  - q. L'importo della fideiussione indicata al precedente punto P è vincolata alla validità del certificato UNI EN ISO 140001 di cui la società è il possesso, che ha una scadenza fissata al 19.12.2021. Pertanto la società dovrà tempestivamente adoperarsi per il suo rinnovo ed inviarne una copia a questa Amministrazione;
- 13. Che la società Sardarec S.r.l., per quanto concerne il recupero di carta e cartone, è tenuta entro 180 dall'entrata in vigore del DM 188/2020, avvenuta il 24.02.2021, a presentare alla Provincia competente per territorio apposita istanza di aggiornamento dell'autorizzazione al medesimo DM 188;
  - 14. Che la società Sardarec S.r.l. è tenuta, una volta acquisito il provvedimento autorizzativo e reso attivo dall'approvazione di apposita fideiussione, a presentare istanza attraverso lo sportello SUAPE competente per territorio di revoca dell'AUA attualmente in possesso;
  - 15. Che qualsiasi modifica dell'impianto o dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione deve essere preventivamente comunicata agli uffici del Settore Ambiente della Provincia Sud Sardegna per le conseguenti per le conseguenti opportune valutazioni;
  - 16. Che la presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni



contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia del Sud Sardegna adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. Che è fatto obbligo alla società Sardarec S.r.l. di acquisire gli altri eventuali pareri autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
18. Che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società Sardarec S.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente;
19. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n.33;
20. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

*Allegati:*

1. planimetria
- 2.

Lì, 11/06/2021

L'Istruttore: *(Mirko Mannai)*

IL DIRIGENTE D'AREA  
*Gianroberto Cani*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 646**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AUA**

Oggetto: **RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 1 D. LGS. N. 152/06, IN MERITO ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESENTATA DALLA DITTA SARDAREC S.R.L. SITA NEL COMUNE DI NURAMINIS**

Nr. adozione settore:                      Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data 11/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



# Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## **DETERMINAZIONE N° 199 DEL 21/09/2021** **PROPOSTA N°1040 DEL 21/09/2021 - REGISTRO GENERALE N° 848**

**OGGETTO:** *MODIFICA E AGGIORNAMENTO DET. N. 121 DEL 11.06.2021: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 1 D. LGS. N. 152/06, PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI RILASCIATA ALLA DITTA SARDAREC S.R.L. SITA NEL COMUNE DI NURAMINIS E CHIARIMENTI.*

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE**

#### **SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AUA**

**Visto:**

- la direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 14.03.2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), entrato in vigore l'11 aprile 2014;
- la legge n. 116 del 11 agosto 2014 che apporta delle modifiche al D. Lgs. n. 152/06
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 che disciplina le società che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi;
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/32 del 04.04.2012 recante Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria;
- La DGR n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- Il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06;

**Vista:**



- la determinazione n. 121 dell'11.06.2021 con la quale questa Amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, la società Sardarec s.r.l. all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in zona ind. Pesada Don Pepi in comune di Nuraminis;
- la nota datata 03.08.2021, acquisita al ns prot. n. 19950 del 03.08.2021, con la quale la società Sardarec S.r.l. ha presentato richiesta di modifica ed integrazione della determinazione n. 121 del 11.06.2021, in quanto sono presenti dei refusi e alcune inesattezze che la società ritiene non corrette; nella medesima sono elencate puntualmente ;
- la nota prot. n. 22858 del 10.09.2021 con la quale questa Amministrazione, dopo opportune verifiche, ha rilevato la presenza di alcuni refusi e inesattezze che necessitano di una modifica in autotutela del provvedimento n. 121 del 11.06.2021;
- nella medesima nota si riporta la necessità di rilasciare un provvedimento di modifica, in autotutela, dell'autorizzazione n. 121 del 12.06.2021;

**Considerato che:**

- ci siano i presupposti in autotutela del provvedimento n. 121 del 11.06.2021;
- per ciò che non viene citato nel presente provvedimento rimane invariato nella forma e nell'efficacia;

**Richiamato:**

- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 30.12.2019, come modificato e integrato dal Decreto n. 15 del 26/08/2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale Sud Sardegna, l'incarico di dirigente dell'Area dei "Servizio Ambiente" dell'Ente;
- la determinazione n. 80 del 27.02.2020, modificata ed integrata con la determinazione n. 125 del 14.04.2020, con la quale il Dirigente ha organizzato gli uffici del Settore Ambiente della Provincia;
- la determinazione n. 191 del 15.09.2021 con la quale il Dirigente ha effettuato una nuova modifica all'organizzazione gli uffici del Settore Ambiente della Provincia ed individuato i Responsabili del Procedimento per le diverse tematiche individuando per il presente procedimento RUP il *per. Ch.* Mirko Mannai

**Attestato che:**

- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9 lett. e) della Legge 190/2012;

*Tutto ciò premesso*

**DETERMINA**

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di modificare in autotutela la determinazione n. 121 del 11.06.2021 negli aspetti di seguito descritti:

- A. Si attesta che a seguito del trasferimento dei contenuti da un file all'altro, la numerazione della determinazione n. 121 del 11.06.2021 risulta non consecutiva perciò si certifica che nel medesimo sono assenti gli articoli dal 8 al 12 compresi;
- A. L'art. 2 della determinazione n. 121 del 11.06.2021 è così integralmente sostituito:
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06, la società Sardarec S.r.l. in merito all'impianto sito in zona ind. Pesada Don Pepi in comune di Nuraminis, all'esercizio di un impianto di recupero per rifiuti non pericolosi, così composto:
    1. un impianto di triturazione fisso marca Vecoplan GmbH & Co., tipo/modello: tritarifiuti VAZ 145/135 KF;
    1. un impianto di triturazione mobile marca dalla società KOMPTECH Umwelttechnik GmbH., tipo/modello: TERMINATOR 3400 MD, No 163002;
    2. una pressa continua prodotta dalla società CMA (modello PCN 150/1) avente produzione oraria pari a circa 16 ton. L'alimentazione alla tramoggia di carico della pressa avviene per mezzo di nastro trasportatore (modello TNT 1.82X46.00 m prodotto dalla società AMUT Ecotech S.r.l.) installato in parte in fossa e in parte in elevazione rispetto al piano di calpestio del capannone;
- B. la descrizione corretta del codice EER 150102, inserito nella tabella di cui all'art. 3, è quella *imballaggi in plastica*;
- C. Il codice EER 150106, inserito nella tabella di cui all'art. 3, in riferimento ai rifiuti plastici, è autorizzato alle attività di recupero R13/R12/R3;
- D. Si specifica che la società Sardarec S.r.l. potrà trattare un quantitativo massimo di 92.500 tonn/anno;
- E. Si precisa che la prescrizione di cui all'art. 4 punto d lettera, di carattere generico, è da applicarsi quando c'è la compatibilità con la natura dei rifiuti e del sistema impiantistico che li recupera. In questo caso la natura cartacea del rifiuto e plastica dei rifiuti esonera la società nell'inumidire i cumuli di rifiuti. In ogni caso si specifica, come scritto sulla documentazione presentata, che la società Sardarec S.r.l. svolgerà l'attività di pulizia, con frequenza quotidiana, delle suddette aree con l'ausilio di spazzatrice in dotazione all'impianto. Inoltre, nel punto di maggior produzione di polveri, ossia in prossimità della tramoggia di carico della pressa e del tritratore (*marca Vecoplan GmbH & Co.*), sarà presente un sistema di aspirazione e allontanamento tramite camino; in aggiunta, sul nastro trasportatore della pressa, sarà presente un sistema automatico di abbattimento polveri per mezzo di nebulizzazione;
- F. La prescrizione di cui all'art. 6 è confermata ed è ovviamente riferita all'aspirazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera; tale prescrizione è di carattere generico ovvero l'autorità competente deve indicare un tempo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime, individuato in 30 minuti, entro il quale il gestore deve rispettare i limiti emissivi di cui al punto di emissione E1;
- G. In merito all'art. 7 punto c, la società dovrà apporre idonea cartellonistica con il solo codice EER;

- H. In merito all'art. 7 punto h, la società è obbligata ad effettuare un servizio di vigilanza nelle aree limitrofe e perimetrali dell'impianto. Tale attività consiste nel verificare la presenza di rifiuti di qualsiasi genere ed eventualmente segnalarlo agli enti preposti (comune, vigili urbani, Anas, Arpas, NOE, Provincia, ATS, ecc.)
- I. In merito all'art. 7 punto j è valida la risposta data al precedente punto F.
- J. La prescrizione di cui all'art. 7 punto K è confermata ovvero la società, a seguito dell'attivazione del nuovo regime autorizzativo di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è tenuta a attivare un nuovo registro di carico e scarico dei rifiuti. La motivazione della tenuta del nuovo registro è da attribuirsi al nuovo regime autorizzativo in virtù del precedente e pertanto nuova autorizzazione corrisponde ad un nuovo registro.
3. Si specifica che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società Sardarec S.r.l. è tenuta al rispetto e all'ottemperamento delle prescrizioni inserite nel provvedimento n. 121 del 11.06.2021;
3. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n.33;
4. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Lì, 21/09/2021

L'Istruttore: *(Mirko Mannai)*

IL DIRIGENTE D'AREA  
*Gianroberto Cani*





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1040**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AUA**

Oggetto: **MODIFICA E AGGIORNAMENTO DET. N. 121 DEL 11.06.2021: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 1 D. LGS. N. 152/06, PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI RILASCIATA ALLA DITTA SARDAREC S.R.L. SITA NEL COMUNE DI NURAMINIS**

Nr. adozione settore:                      Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data 21/09/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



# Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## **DETERMINAZIONE N° 273 DEL 09/12/2021** **PROPOSTA N°1431 DEL 09/12/2021 - REGISTRO GENERALE N° 1172**

**OGGETTO:** *ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2326937 DEL 09.07.2021 INERENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SARDAREC S.R.L. NURAMINIS*

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE** **SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AUA**

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo" ed in particolare l'art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" in particolare l'art. 59 che assegna all'Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legge 4 luglio 2015, n. 92 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- l'art. 3.1, comma 3, dell'Allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 sopra richiamata, il quale prevede che "[...] la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni [...]. Decorso il termine di validità,

maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui al punto 1", ossia fino alla scadenza del provvedimento autorizzativo;

- l'autorizzazione n. 121 del 11.06.2021 con la quale la Provincia del Sud Sardegna ha autorizzato la società Sardarec S.r.l. all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in zona ind. Pesada Don Pepi in comune di Nuraminis;
- la determinazione n. 199 del 21.09.2021 con la quale la Provincia del Sud Sardegna ha provveduto a modificare ed aggiornare la determinazione n. 121 del 11.06.2021 in quanto presenti alcuni refusi e inesattezze che necessitavano di una modifica in autotutela del provvedimento;
- la nota datata 09.07.2021, acquisita al ns prot. n. 17848 del 12.07.2021, con la quale la società Sardarec S.r.l. ha presentato la polizza fideiussoria n. 2326937 del 09.07.2021;
- la nota datata 18.10.2021, acquisita al ns prot. n. 26439 del 18.10.2021 con la quale la società Sardarec S.r.l. ha richiesto che l'attivazione della fideiussione fosse certificata in data 01.01.2022 al fine di poter completare le operazioni di passaggio al nuovo regime autorizzativo;

**Dato atto:**

- che la polizza n. n. 2326937 del 09.07.2021 è stata firmata digitalmente dalla compagnia;
- altresì, che la garanzia finanziaria sopra citata è stata prestata per la durata di 10 anni, ovvero fino al 11.06.2033, comprensivo della maggiorazione di due anni, esclusivamente per i controlli dell'autorità competente;
- che la polizza sopraindicata è stata acquisita al ns registro delle garanzie finanziarie al n. 19 del 29.11.2021 (prot. n. 17848 del 12.07.2021);
- che la COFACE Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia: via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano CF/PI n. 09448210154 – Compagnia di Assicurazioni di diritto Francese iscritta in data 27.07.2012 al n. 1.00107 dell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento, avente sede legale in 1, Place COSTES et Bellonte – 92270 Bois-Colombes (Francia);

**Vista:**

- la conformità della polizza fideiussoria n. 2326937 del 09.07.2021, citata in oggetto, allo schema contrattuale di cui all'Allegato 2 della D.G.R. 39/23 del 15.07.2008;

**Ritenuto:**

---

- opportuno accettare la polizza n. 2326937 del 09.07.2021, che si allega al presente provvedimento;

**Dato atto:**

- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9 lett. e) della Legge 190/2012;

**Visti:**

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4;
- la L. 241/1990;
- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;
- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 30.12.2019, come modificato e integrato dal Decreto n. 15 del 26.08.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale Sud Sardegna, l'incarico di dirigente dell'Area dei "Servizio Ambiente" dell'Ente;
- la determinazione n. 80 del 27.02.2020 modificata ed integrata con la determinazione n. 125 del 14.04.2020 e determinazione n. 191 del 15.09.2021 con la quale il Dirigente ha organizzato gli uffici del Settore Ambiente della Provincia ed individuato il p.ch. Mirko Mannai come Responsabile del presente Procedimento;

*Tutto ciò premesso*

**DETERMINA**

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  1. di accettare la polizza fideiussoria n. 2326937 del 09.07.2021– acquisita al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 19 del 29.11.2021 – inerente la gestione dell'attività dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in zona ind. Pesada Don Pepi in comune di Nuraminis, presentato dalla società Sardarec S.r.l.;
  2. che la scadenza della polizza n. 2326937 del 09.07.2021 è fissata al 11.06.2031, più 2 anni per i controlli da parte dell'Ente Beneficiario della polizza;
  3. di certificare che, così come ha richiesto la società con nota 18.10.2021, acquisita al ns prot. n. 26439 del 18.10.2021, l'attività autorizzata con ns determinazione n. 121 del 11.06.2021, modificata ed aggiornata con determinazione n. 199 del 21.09.2021, avrà inizio il giorno 01.01.2022; restano invariate le altre prescrizioni;
  4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
-



5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

*Allegati:*

1. Polizza

---

Lì, 09/12/2021

L'Istruttore: *(Mirko Mannai)*

IL DIRIGENTE D'AREA

*Gianroberto Cani*

---



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1431**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AUA**

Oggetto: **ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2326937 DEL 09.07.2021 INERENTE  
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI DI  
PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SARDAREC S.R.L. NURAMINIS**

Nr. adozione settore:                      Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru